

# OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## IL CONTRIBUTO DEL TRASPORTATORE AL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 33432 del 31 marzo – 9 settembre 2021

La Cassazione si è pronunciata nell'ambito di un procedimento di impugnazione di una sentenza di patteggiamento per i reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, di cui rispettivamente agli artt. 452-quaterdecies e 452-bis del codice penale. Nella specie, il ricorrente è stato imputato perché, in qualità di gestore di una società di trasporti e avvalendosi principalmente delle prestazioni di un suo autista dipendente, concorreva nella gestione illecita di rifiuti organizzata da altri due soggetti, effettuando per loro conto e nel loro interesse – nella piena consapevolezza della natura illecita del contributo prestato allo svolgimento del traffico di rifiuti dagli stessi gestito – il trasporto del maggior numero dei carichi formalmente e sulla carta destinati a due società di gestione dei rifiuti, ma di fatto e nella realtà scaricati presso il fondo dei due altri imputati, che era stato adibito a discarica abusiva, al fine di trarne un ingiusto profitto. Come in altri casi simili il profitto era consistito nella realizzazione di un vantaggio economico indiretto mediante una sensibile riduzione dei costi aziendali medi per sostenere il trasporto dei rifiuti.

L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, per quanto concerne l'imputazione per traffico illecito di rifiuti, di non aver partecipato né fornito un contributo alla gestione illecita dei rifiuti, in considerazione del breve lasso di tempo in cui gli scarichi di rifiuti sarebbero stati effettuati, dell'assenza di contatti con i promotori e organizzatori del traffico illecito, inoltre della carenza di anomala movimentazione bancaria tra il ricorrente e i coimputati. Per queste ragioni, secondo la tesi della difesa, non vi sarebbe stata prova del contributo causale apportato dall'imputato all'organizzazione illecita del traffico dei rifiuti, ritenendo al massimo configurabile il reato meno grave di gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In secondo luogo, con riferimento all'imputazione per inquinamento ambientale, la difesa ha sostenuto in ricorso che il tribunale non avrebbe dimostrato la compromissione o il deterioramento del fondo adibito a discarica, requisiti indispensabili per la sussistenza del reato di inquinamento ambientale; al contrario, dagli atti sarebbe emerso soltanto un abbandono incontrollato di rifiuti, senza che l'inquinamento del sito potesse addebitarsi a tale condotta, tenuto conto del ridotto spazio temporale in cui la stessa è stata attuata, della presenza di altri rifiuti da tempo risalente e dell'assenza di prova di pericolo concreto di danno. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse invece correttamente e congruamente motivato le ragioni a sostegno della qualificazione giuridica dei fatti, richiamando a tal fine il numero dei conferimenti, le singole quantità di rifiuti stoccati abusivamente nei terreni indicati, la molteplicità dei trasporti effettuati dalla società dell'imputato: elementi ritenuti più che sufficienti a configurare sia il traffico illecito di rifiuti sia la compromissione dei terreni oggetto di discarica abusiva ai fini dell'inquinamento ambientale.

Con questa pronuncia la Cassazione ha ribadito un orientamento già consolidato, secondo il quale il contributo causale alla realizzazione del delitto di traffico illecito di rifiuti coinvolge tutte le condotte che

in qualche modo contribuiscono ad agevolare il sodalizio criminoso, come nel caso di specie in cui il legale rappresentante di una società di trasporti, pur essendo un mero vettore, essendo cosciente e consapevole della illiceità della condotta, è ritenuto a tutti gli effetti colpevole del traffico illecito di rifiuti.

## IMPIEGO DI ESPLOSIVI PER LA PESCA DI FRODO

Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 32495 del 29 aprile 2021

La Cassazione è tornata a pronunciarsi, in un ricorso contro una sentenza di appello, sul fenomeno della pesca di frodo, con riferimento ai delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale di cui agli artt. 452-bis e 452-quater del codice penale, già oggetto di diverse pronunce di legittimità, e consistente nell'immissione in mare di veri e propri ordigni deflagranti, la cui esplosione determina la moria della fauna ittica presente nel tratto marino coinvolto e la successiva risalita a galla del pesce, rendendone così la raccolta di gran lunga facilitata. Nel caso in oggetto, la condanna nel merito, confermata dal giudice di secondo grado, aveva tratto origine da alcune videoriprese degli imputati mentre erano dediti all'approvvigionamento di materiale impiegato per la preparazione di ordigni da impiegare nella pesca di frodo. Questo elemento indiziante aveva portato il pubblico ministero ad approfondire a livello investigativo le attività svolte dai coimputati ed era così emerso che erano operativi due gruppi, essenzialmente su base familiare, ritenuti responsabili di diversi episodi di pesca di frodo, realizzati nell'arco di circa due mesi.

A parere del pubblico ministero i predetti episodi dovevano essere letti congiuntamente e non in maniera parcellizzata, poiché l'attività si svolgeva sempre allo stesso modo e con l'ausilio di diversi e altri soggetti, impegnati in veste di "pali", che segnalavano la presenza d'imbarcazioni o delle forze di polizia che avevano indotto, in talune occasioni, anche a nascondere il pescato o a liberarsene gettandolo in mare.

Alla luce della fitta rete, in termini di persone, organizzata e volta alla pesca di frodo, ritenuta provata dalle fasi prodromiche alla realizzazione degli ordigni, sino ad arrivare all'impiego di personale di vedetta sia da mare che da terra, la Cassazione dichiarando inammissibile il ricorso ha confermato la condanna per il delitto di disastro ambientale (ritenendo l'inquinamento dell'art. 452-bis del codice penale assorbito nella condotta più grave del disastro) ritenendo sussistente l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema marittimo, irrimediabilmente compromesso dall'impiego di esplosivi in mare.

